



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

**Ordinanza n. 03/14
del 14/04/2014**

Oggetto: Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Taranto.

Il Presidente

- vista** la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2008 in materia di fornitura di manodopera temporanea dei porti;
- sentita** la Commissione Consultiva Locale che ha espresso il proprio parere - ex art. 17, co. 14, L. 84/94 - nella seduta del 01/08/2013;
- vista** la deliberazione n. 11/13 in data 01/08/2013 del Comitato Portuale, ai sensi della medesima normativa di settore;
- vista** l'Ordinanza n. 08/08 in data 20/12/2008 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "*Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Taranto*";
- considerata** la necessità di aggiornare il suindicato Regolamento che disciplina:
- le modalità di rilascio dell'Autorizzazione per la fornitura di lavoro temporaneo e gli adempimenti connessi;
 - il controllo delle attività effettuate dal Soggetto autorizzato;
 - la verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti dei Soggetti richiedenti e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati;
- visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 in data 07/06/2011;
- letto ed applicato** l'art. 17 della legge 28.01.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1

È approvato l'allegato "*Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Taranto*" che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. Detto Regolamento sarà esecutivo a far tempo dalla data del 23 aprile 2014.

Art. 2

L'Ordinanza n. 08/08 in data 20/12/2008 citata in premessa è abrogata.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO NEL PORTO DI TARANTO

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere :

- **Autorità**: l'Autorità Portuale di Taranto;
- **Legge**: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e smi;
- **Delimitazione territoriale**: l'ambito portuale compreso nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con decreto in data 6 aprile 1994 (*“la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Taranto è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dal Molo Sant'Eligio fino alla riva sinistra del fiume Tara*) ed ampliato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.06.2004 *“dal Molo S. Eligio fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese ed è individuato dal punto di coordinate geografiche: lat. 40°28'20” Nord – long. 017°13'58” Est”*, destinato allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali relativi a movimentazione e stoccaggio di materiali e merci in genere, compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide e liquide.
- **Operazioni portuali**: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito della delimitazione territoriale portuale, da parte delle imprese autorizzate;
- **Servizi portuali**: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, co. 1, D.M. n. 132/2001 del 6 febbraio 2001);
- **Autorizzazione**: l'autorizzazione *ex art. 17, co. 2* della legge rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice del lavoro portuale temporaneo;
- **Canone**: la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata alla fornitura del lavoro portuale temporaneo è tenuta a corrispondere per il rilascio dell'autorizzazione;
- **Cauzione**: la cauzione che l'impresa autorizzata dovrà costituire in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 163/2006;
- **Impresa fornitrice**: l'impresa autorizzata dall'Autorità – ai sensi dell'art. 17, co. 2 della legge – a fornire lavoro portuale temporaneo;
- **Imprese utilizzatrici**: le imprese autorizzate *ex artt. 16, 18 e 19* della legge, allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

- **Prestazioni di lavoro temporaneo**: prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei avviati dall'impresa fornitrice su richiesta dell'impresa utilizzatrice e sottoposti al controllo, organizzazione e direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo dell'impresa medesima;
- **Lavoratore portuale temporaneo**: il lavoratore alle dirette dipendenze dell'impresa fornitrice autorizzata dall'Autorità o utilizzato dall'impresa fornitrice ai sensi dell'art. 17, co 6, L. 84/94;
- **Tariffe**: i costi delle prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'impresa fornitrice alle imprese utilizzatrici determinate sulla base degli elementi indicati al successivo art. 14 del presente Regolamento.

Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 17 della legge, le modalità di rilascio della autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Taranto e gli adempimenti connessi, il controllo delle attività effettuate dal soggetto autorizzato, la verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati.

Art. 3 Soggetti interessati

Le norme seguenti sono rivolte a tutti i soggetti interessati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Taranto, al soggetto a ciò autorizzato a seguito di apposita selezione, ai soggetti autorizzati all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali ed a tutti i soggetti pubblici con compiti di vigilanza e controllo ai sensi delle norme vigenti.

Art. 4 Durata dell'Autorizzazione e incompatibilità

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità consente, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, l'erogazione – per la durata di anni sette – di prestazioni di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'art. 17, co. 1 della legge 84/94, nei confronti delle imprese utilizzatrici.

L'Autorità si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 57, co. 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006.

Il soggetto al quale è rilasciata l'Autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, che sarà individuato con apposito procedimento concorsuale promosso dall'Autorità Portuale di Taranto, non può svolgere attività imprenditoriali diverse da quelle indicate in autorizzazione, ai sensi dell' art. 17, co. 2 della legge 84/94 e dell'art. 4, co. 3 del D.M. n. 132/2001.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

Art. 5
Procedimento di selezione

Ai sensi dell'art. 17, co. 2 della legge 84/94 come modificato dalla legge 186/2000, il procedimento di selezione del soggetto a cui sarà rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente art. 3, deve garantire la partecipazione di imprese italiane e comunitarie. Esso si svolgerà secondo le modalità ed i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara.

Art. 6
Conclusione del procedimento

Le risultanze del procedimento di selezione sono sottoposte, su proposta del Presidente, sentita la Commissione Consultiva Locale, a delibera del Comitato Portuale. Qualora non sia realizzabile quanto previsto all'art. 17, co. 2 della legge 84/94 per mancanza di soggetto idoneo, il Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, dà mandato al Presidente affinché promuova la costituzione dell'Agenzia di cui all'art. 17, co. 5 della medesima normativa.

Art. 7
Autorizzazione ex art. 17 , co. 2, L. 84/94.

L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 17 della L. 84/94 sarà rilasciata dall'Autorità Portuale nei modi previsti dal co. 3 della normativa medesima.

Art. 8
Cessazione di attività

Dal momento del rilascio dell'Autorizzazione, l'impresa fornitrice cessa di svolgere tutte le eventuali attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'Autorizzazione medesima.

Art. 9
Continuità del rapporto di lavoro

Il soggetto aggiudicatario del servizio al quale rilasciare l'autorizzazione, qualora sia diverso da quello fornitore in scadenza, deve dare continuità al rapporto di lavoro dei soci lavoratori e dipendenti del soggetto fornitore in scadenza con conservazione dei livelli retributivi contrattuali e delle qualifiche ricoperte. I soci lavoratori e/o dipendenti del soggetto fornitore in scadenza, laddove non accettino tale trasferimento - da comunicarsi, per iscritto, al soggetto aggiudicatario - decadono dal beneficio di che trattasi.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

Art. 10 Organico

L'organico dell'impresa fornitrice di lavoro temporaneo viene fissato dall'Autorità in rapporto alle effettive esigenze operative delle imprese portuali di cui all'art. 16, legge 84/94.

Parimenti viene fissata l'articolazione qualitativa e quantitativa dei lavoratori.

L'Autorità dovrà garantire l'equilibrio e la corrispondenza tra domanda ed offerta, sia rispetto al numero, sia rispetto alla professionalità dei lavoratori dell'impresa fornitrice in funzione delle esigenze delle imprese utilizzatrici.

Eventuali modifiche del predetto organico debbono essere approvate dall'Autorità, previa deliberazione del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale.

In ogni caso, l'assunzione di nuovo personale per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'impresa fornitrice, è sottoposta all'approvazione preliminare dell'Autorità.

L'impresa fornitrice provvede a garantire la flessibilità di impiego dei lavoratori al fine di ridurre al minimo le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L'organico dell'impresa fornitrice viene verificato con periodicità almeno annuale ed eventualmente rideterminato con provvedimento dell'Autorità.

Art. 11 Avviamento della manodopera temporanea

La fornitura di lavoro portuale temporaneo prevede l'accoglimento di tutte le richieste di lavoratori ricevute dalle imprese utilizzatrici, al fine di garantire la parità di trattamento nei confronti di tutte le imprese portuali richiedenti, anche attraverso il ricorso alle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo di cui all'art. 17, co. 6 della legge 84/94, come integrato dall'art. 86, co. 5 del D.Lgs. 276/2003.

Nel caso di richiesta di impiego di lavoratori che non sia possibile, in alcun modo, soddisfare da parte dell'impresa fornitrice - neanche mediante il ricorso dell'impresa medesima ai soggetti autorizzati di cui al D.Lgs. 276/2003 - verranno avviati i lavoratori disponibili secondo le priorità operative delle navi e delle merci disciplinate dal Piano di chiamata ed avviamento al lavoro.

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime ed al contratto di fornitura di lavoro temporaneo. I lavoratori avviati svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice.

Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità. La richiesta di manodopera temporanea è numerica e indica la qualifica richiesta. Può essere effettuata a giornata in base all'orario ordinario contrattuale o a uno o più turni, secondo il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro" che sarà predisposto dal fornitore del servizio e approvato dall'Autorità Portuale, prima del rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 17, co. 2, legge 84/94.

L'impresa fornitrice non deve concedere contemporaneamente ferie e permessi ad un numero di lavoratori superiore ad un quinto dell'organico. Il personale che non ha goduto delle ferie durante i periodi di picchi di lavoro può scegliere un ulteriore periodo; l'impresa fornitrice, avvalendosi a sua volta dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi del D.Lgs. 276/03 ed in conformità alla

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

disciplina del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei Porti di settore, deve fare in modo che il personale effettivamente disponibile sia comunque sufficiente a soddisfare le richieste che pervengono.

L'impresa fornitrice dovrà annotare in appositi registri i dati relativi a ciascun lavoratore, l'impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata e le giornate complessive di avviamento, mantenendo detti registri costantemente aggiornati.

L'impresa fornitrice è tenuta a presentare il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro" che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro, la modalità di chiamata, l'organizzazione del lavoro e le sanzioni disciplinari. Detto Piano è soggetto a valutazione, in sede di gara, dalla Commissione aggiudicatrice.

L'impresa fornitrice è tenuta ad avviare i lavoratori portuali temporanei sulla base delle specializzazioni richieste dalle imprese utilizzatrici.

La fornitura di lavoro temporaneo non può essere chiesta nei seguenti casi:

- per le mansioni il cui svolgimento può presentare pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi;
- per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati con D.M. 31 maggio 1999;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero;
- a favore delle imprese utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 12

Contratto di fornitura di manodopera

Il contratto di fornitura di manodopera è stipulato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

- il numero dei lavoratori richiesti e se la richiesta è a turni o ad orario contrattuale ordinario;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori;
- il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, del pagamento diretto a favore del lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice (D.Lgs. 276/2003);
- la data, l'inizio ed il termine del contratto;
- i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Art. 13

Sostituzione dei lavoratori temporanei

L'impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili. Ciò solo ove occorra per le necessità di avviamento al lavoro.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- inosservanza delle norme di legge e regolamenti relativi alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 4 del D.Lgs. 272/1999;
- danneggiamento nello svolgimento dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice delle attrezzature, mezzi o strumenti di proprietà della medesima;
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere;
- inosservanza dell'orario di lavoro.

La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all'Autorità che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi accertamenti.

L'impresa fornitrice, accertata la fondatezza della richiesta sostituzione, provvede a sostituire il lavoratore.

Ai lavoratori avviati presso le ditte utilizzatrici, si applica il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti. Eventuali accordi di secondo livello da riconoscere al lavoratore temporaneo verranno contrattati con l'impresa fornitrice e con le rappresentanze locali datoriali e sindacali di categoria.

Art. 14 Tariffe

La tariffa, la cui struttura rimane conforme a quella vigente, è così determinata:

- A. Costo orario medio IV livello comprensivo di:
- a. tabellare
 - b. edr
 - c. 5 scatti
 - d. ad personam
- B. Spese generali e di amministrazione comprensive di:
- a. retribuzione differita (ratei di 13[^], 14[^], ferie, festività)
 - b. malattia a carico datore di lavoro
 - c. infortunio a carico datore di lavoro
 - d. contributi INPS
 - e. contributi INAIL
 - f. accantonamento TFR
 - g. quota di spese generali organizzazione tecnica
 - h. quota di spese generali gestione amministrativa
 - i. quota spese generali per Assicurazione
- C. Spese per la sicurezza e la formazione

Per ogni avviamento al lavoro, l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa fornitrice la tariffa approvata e resa esecutiva con apposita ordinanza

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

dall'Autorità, tenuto conto dell'offerta economica presentata in fase di gara da parte dell'aggiudicatario del servizio.

L'Autorità, previa richiesta dell'impresa fornitrice, recepisce nel provvedimento tariffario le maggiorazioni relative al lavoro straordinario, supplementare e le indennità di turno, così come previste dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti.

La parte fissa della tariffa (punto A) potrà essere aggiornata solo al fine di adeguarla ad eventuali modifiche del CCNL Porti.

La parte della tariffa soggetta a ribasso percentuale (punto B) e le spese per la sicurezza e formazione (punto C) potranno essere aggiornate annualmente, su richiesta dell'impresa fornitrice, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati, relativamente all'anno precedente. Tutte le suindicate variazioni saranno approvate con apposita ordinanza dell'Autorità Portuale.

Gli eventuali costi per mancato avviamento verranno retribuiti secondo le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 92 del 28/06/2013.

Per prestazioni e per situazioni particolari potranno prevedersi tariffe specifiche da concordare tra le parti.

Art. 15

Doveri dei lavoratori temporanei

Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro.

I lavoratori temporanei hanno, dunque, gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati, in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata. Ad essi si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'impresa fornitrice.

Art. 16

Obblighi delle imprese utilizzatrici

Le imprese utilizzatrici devono:

1. impiegare i lavoratori secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel C.C.N.L. dei lavoratori dei Porti e dagli eventuali accordi integrativi;
2. rispettare puntualmente le normative in materia di lavoro ed, in particolare, sulla sicurezza, come previsto dai Decreti Legislativi 272/1999 e 81/2008;
3. versare i corrispettivi dovuti di norma entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo accordi o pattuizioni diversi. In caso di ingiustificato mancato pagamento entro giorni novanta dalla data della fattura, l'Autorità - su richiesta dell'impresa fornitrice - provvederà ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione nei confronti dell'impresa utilizzatrice inadempiente. L'Autorità vigilerà, altresì, sul rispetto degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dell'impresa fornitrice;
4. comunicare, ai fini del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70 e del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti;
5. far pervenire all'impresa fornitrice la richiesta di lavoro/contratto di fornitura in forma scritta secondo quanto indicato nel "Piano di chiamata ed avviamento al lavoro"

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

approvato dall'Autorità Portuale. La richiesta può prevedere, a facoltà dell'impresa utilizzatrice, il lavoro a turni continuativi o in orario contrattuale ordinario. Le richieste, le variazioni e le disdette dovranno essere comunicate telefonicamente e confermate per fax o via e-mail presso la sede operativa dell'impresa fornitrice entro i termini indicati nel "Piano di chiamata e avviamento al lavoro". Il richiedente sarà responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni contenute nella richiesta, in base alle quali l'impresa fornitrice disporrà il proprio programma;

6. rispondere in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi eventualmente non adempiuti dall'impresa fornitrice;

7. non computare il prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'impresa utilizzatrice può impiegare il lavoratore in regime di flessibilità anche per esigenze operative non previste, purché le mansioni a cui viene avviato il lavoratore corrispondano a quelle indicate nel contratto di fornitura di manodopera temporanea di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Qualora l'impresa utilizzatrice cui sono state concesse le prestazioni non se ne serva, sarà addebitato, con le modalità ed i tempi operativi che sono stati programmati dall'impresa fornitrice in esito alla richiesta presentata, il costo del personale rimasto inoperoso calcolato nella misura di un turno completo per ciascun turno di avviamento senza lavoro.

Il lavoratore temporaneo non risponde, in via patrimoniale, dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave.

Art. 17

Obblighi dell'impresa fornitrice

L'impresa fornitrice deve:

A) svolgere, in via esclusiva, attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali; nessuna altra attività può essere esercitata;

B) garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento normativo e retributivo inderogabile non inferiore a quello nazionale con le modalità stabilite dall'art. 17, co. 13 della l. 84/94 nel quadro dell'applicazione del contratto collettivo unico nazionale di riferimento, ed eventuali accordi integrativi depositati presso l'Autorità. I parametri di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'impresa autorizzata si intenderanno regolate dall'art. 3 della Legge n. 92 del 28/06/2013.;

C) assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli artt. 16, 18 e 19 della L. 84/94 che le richiedano avendone titolo ed osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento secondo quanto previsto nel presente regolamento; l'impresa fornitrice non è responsabile di sospensioni del servizio dovute a causa di forza maggiore, maltempo, ragioni di sicurezza, astensione del personale dal lavoro per l'esercizio del diritto di sciopero. Ciò ove abbia costituito oggetto di accertamento da parte dell'Autorità;

D) rispettare le tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento ed eseguire la propria attività di fornitura di lavoro temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

E) provvedere - prima dell'inizio dell'attività - a stipulare, con primaria compagnia di Assicurazione, contratto di assicurazione di responsabilità anche verso terzi, a garanzia di eventuali danni che possano essere causati da un proprio dipendente a persone, cose ed animali nell'espletamento dell'attività ove ciò non rientri nelle responsabilità dell'impresa utilizzatrice. I massimali d'assicurazione ammontano a 1.500.000,00 € (unmilione cinquecentomila/00), unico rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali;

F) ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati delle notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato ed i controlli sulle tariffe applicate e sul trattamento normativo e retributivo del personale;

G) osservare oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari emanate ed emanande al riguardo delle competenti autorità centrali e locali;

H) presentare all'Autorità – con cadenza annuale – un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:

- . numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
- . giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- . giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate per ogni singolo lavoratore;
- . riepilogo prestazione erogate alle imprese e relativo fatturato;
- . fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo;
- . tutti gli altri dati specificamente richiesti dall'Autorità.

Nel primo anno di attività dell'impresa fornitrice il sopraccitato prospetto riepilogativo dovrà essere presentato con cadenza semestrale.

Art. 18 **Canone e cauzione**

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone determinato con provvedimento dell'Autorità e che sarà rivalutato annualmente sulla base della media degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti indici del mercato all'ingrosso.

L'avvenuto pagamento del canone è attestato dalla quietanza rilasciata dall'Istituto tesoriere dell'Autorità.

A garanzia della puntuale osservanza degli obblighi previsti nel presente Regolamento, ovvero sanciti nelle vigenti disposizioni di legge, l'impresa fornitrice dovrà costituire una cauzione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 163/2006.

Art. 19 **Aggiornamento professionale e sicurezza**

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento della riqualificazione dei lavoratori, con particolare riferimento ad esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici del lavoro da effettuare, spetta all'impresa utilizzatrice.

L'Autorità, sulla base delle esigenze operative delle imprese richiedenti, determina gli standard professionali che l'impresa fornitrice dovrà garantire.

L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

L'avviamento dei lavoratori temporanei non può essere disposto, dall'impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici del lavoro da effettuare.

L'impresa utilizzatrice non può impiegare lavoratori se non ha provveduto ad informarli sui rischi specifici.

Gli estremi relativi a quanto indicato nei due precedenti commi dovranno essere dettagliati in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, in base quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, da allegare al contratto di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 20

Revoca dell'Autorizzazione e rinuncia anticipata da parte dell'impresa aggiudicataria

L'Autorità può procedere alla revoca della Autorizzazione allorché sia stata accertata la grave violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata derivanti dalla normativa nazionale e/o dal presente Regolamento.

L'Autorità si riserva, inoltre, di verificare l'adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa fornitrice, comminando in caso di riscontrate omissioni la sospensione o la revoca dell'Autorizzazione.

L'impresa fornitrice può rinunciare, per giustificati motivi, all'Autorizzazione, con preavviso di almeno mesi sei, ferma restando la facoltà dell'Autorità di fissare un termine ulteriore massimo di mesi uno.

L'Autorità può rivalersi sul deposito cauzionale o sulla fideiussione bancaria assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21

Violazioni tariffarie

La violazione delle disposizioni tariffarie approvate e rese esecutive con ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,00 a 30.987,00, fatta salva, per le inadempienze più gravi, la revoca dell'Autorizzazione.

Art. 22

Norme sanzionatorie

Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro temporaneo da parte di soggetti diversi da quello all'uopo autorizzato ex art. 17, L.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

84/94, ovvero che violi le disposizioni del presente Regolamento, trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 276/03.

Art. 23 **Disposizioni finali**

I lavoratori dell'impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità ai sensi dell'art. 24, co. 2 della L. 84/94.

L'impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo ai sensi della L. 84/94 da parte dell'Autorità che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

Art. 24 **Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Le norme comunitarie, nazionali o regionali che modifichino quanto previsto dal presente Regolamento daranno luogo alla revisione dello stesso.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -